

CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER OPERATORI SOCIO SANITARI – STRUTTURE SANITARIE/SOCIO ASSISTENZIALI

(Delibera N°439 del 02/07/2019)

TRA

E.C.M. 2, con sede in Formello (Rm) in Via degli Olmetti n. 44, 00060, C.F./ P.IVA 12439851002 d'ora in poi denominata << **ente promotore** >>, rappresentata in persona del suo Legale Rappresentante, Dr. Stefano Stragapede, nato a [REDACTED] per la sottoscrizione delle Convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento dei tirocini formativi,

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata [REDACTED] Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO

- a) legge 28/06/2012, n. 92
- b) delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n.199 in ordine alla regolamentazione dei tirocini
- c) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- d) che E.C.M. 2 è una società costituita nel 2013 che opera nell'area della consulenza e della formazione professionale ECM, il cui scopo è la realizzazione di progetti originali ed innovativi nel settore della Sanità ed in particolare la realizzazione di corsi di formazione, sia residenziali che FAD, attraverso una piattaforma tecnologica;
- e) che nell'ambito della propria attività di formazione, E.C.M. 2 è registrata presso il Ministero della Salute al n. 5084 quale organizzatore di eventi che erogano crediti ECM (Educazione Continua in Medicina);
- f) che E.C.M. 2 possiede idonei elementi di organizzazione, strutture e tecnologie adeguate, metodologie didattico-formative con efficacia andragogica, contenuti dei progetti formativi aggiornati e basati sull'evidenza scientifica;
- g) che E.C.M. 2 possiede le competenze andragogiche documentate attraverso pregressa attività nel settore della formazione;
- h) che E.C.M. 2 ha ottenuto la certificazione di qualità per procedere all'attività formativa;
- i) che E.C.M. 2 è accreditata presso la Regione Lazio come Ente di formazione professionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra E.C.M. 2 "soggetto promotore" e ASL Viterbo, "soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento per corsi Oss a favore dei propri studenti. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 3 allievi per ogni anno accademico.

Art. 2 - Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 1 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Art. 3 - Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto dovrà essere consegnato all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda con congruo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 4 - Proprietà Intellettuale e Riservatezza

1. La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi. Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.
2. Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti.

3. Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento, saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

Art. 5 – Coperture Assicurative

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione. In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6 – Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).
- Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immunosierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 7 - Trattamento Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 8 - Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 9 - Spese

I dati qui riportati sono gestiti in conformità al D. Lgs. 196/2003 e Art. 29 del regolamento 2016/679/UE sulla protezione dei dati personali (GDPR)

E.C.M. 2 Srl

Via degli Olmetti, 44, 00060 Formello - Roma Tel.: +39 06 299987 (r.a.)

P. IVA n. 12439851002- www.ecm2srl.it - E-mail: info@ecm2srl.it

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 10- Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Roma, li

per
E.C.M. 2
Legale Rappresentante
Dr. Stefano Stragapede

per
ASL VITERBO
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni